Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 29 gennaio 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1961, n. 1491.

Norme di esecuzione della legge 5 luglio 1961, n. 635, che reca disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 40 della legge 5 luglio 1961, n. 635, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio;

Decreta:

TITOLO I

Funzionamento e compiti del Comitato

Art. 1.

All'assunzione ed alla gestione per conto dello Stato delle garanzie assicurative, previste dai titoli I e III della legge 5 luglio 1961, n. 635, sovraintende l'apposito Comitato, la cui composizione è stabilita dall'art. 9 della legge.

Lo stesso Comitato, nella composizione ridotta prevista dall'art. 30 della legge, sovraintende anche alla gestione del Fondo autonomo istituito con il titolo IV della legge.

Art. 2.

Il Comitato ha sede presso l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero - I.C.E.

L'I.C.E., in base alla convenzione stipulata con il Ministro per il tesoro ai sensi del primo comma dell'art. 8 della legge, provvede al servizio di segreteria del Comitato, d'intesa con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni - I.N.A., per la istruttoria delle domande di assicurazione, di riassicurazione e per l'assunzione e la gestione delle garanzie assicurative, nonchè, d'intesa con l'Istituto centrale per il credito a medio termine - Mediocredito, per le operazioni del Fondo autonomo.

Il Comitato designa tre segretari, rispettivamente per le questioni d'ordine tecnico-commerciale, per quelle d'ordine amministrativo ed assicurativo, e per quelle attinenti alle operazioni del Fondo autonomo.

Art. 3.

Il Comitato provvede, nell'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni ministeriali, a quanto possa riuscire utile al buon andamento delle gestioni cui sovraintende, vigila sull'operato degli enti gestori, esprime, a richiesta dei competenti organi ministeriali, parere in materia concernente direttamente od indirettamente le gestioni medesime e cura in particolare gli adempimenti indicati negli articoli che seguono.

Ai lavori del Comitato e dei Sottocomitati, costituiti in seno ad esso a norma di legge, possono partecipare, insieme con i componenti effettivi, anche i relativi sostituti. Costoro, però, quando partecipano insieme con i componenti effettivi non hanno diritto di voto. Possono altresì partecipare a tali lavori con funzioni consultive anche persone esperte nelle singole materie in discussione. Gli esperti sono nominati e revocati con delibera del Comitato, in casi urgenti, possono essere invitati dal presidente o dal vice presidente, salva ratifica da parte del Comitato.

Art. 4.

In ordine alla gestione delle garanzie assicurative, ai fini previsti dall'art. 3, il Comitato provvede a quanto segue:

a) determina le condizioni generali e particolari di assicurazione;

b) stabilisce gli elementi che debbono essere contenuti nelle domande per la concessione delle assicurazioni e riassicurazioni previste dalla legge, ed approva i relativi tipi di polizza e di appendici od allegati di polizza, predisposti dall'I.N.A. e dalle imprese di assicurazione autorizzate dalla legge;

c) esamina le domande di assicurazione e riassicurazione, istruite dalla segreteria, e, valutate le caratteristiche delle singole operazioni, delibera discrezionalmente sulla loro ammissibilità all'assicurazione, a mente del settimo comma dell'art. 9 della legge e sulla assunzione, da parte dell'I.N.A., delle garanzie contro i rischi di cui all'art. 3 della legge;

d) determina, per le domande accolte, la quota e la durata della garanzia, entro i limiti stabiliti dalla legge, e le aliquote percentuali dei relativi premi, entro i limiti minimi e massimi fissati con il decreto interministeriale di cui all'art. 2 della legge;

e) propone al Ministero del tesoro l'assunzione di garanzie per durate che oltrepassino quelle espressamente previste dalla legge;

f) prescrive, se del caso, ai fini della concessione delle garanzie assicurative, la copertura dei rischi ordinari del credito;

g) delibera sui termini e sulle modalità del pagamento del premio di assicurazione;

h) si pronuncia sull'accettazione dei singoli elementi di costo ai fini della garanzia contro il rischio di cui al n. 7 dell'art. 3 della legge;

i) accerta che si siano effettivamente verificati gli eventi che concretano il sinistro, e delibera sulla liquidazione, proposta dall'I.N.A., del relativo indennizzo;

l) dispone, nei casi previsti dalle presenti norme e dalle condizioni generali e particolari di polizza, gli accertamenti d'ufficio;

m) propone, se del caso, al Ministero del tesoro di far ricorso al Fondo autonomo per ottenere le anticipazioni previste dall'art. 26 della legge;

n) vigila sull'osservanza del limite massimo annuale delle garanzie complessivamente assunte a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 34 della legge, e segue la tenuta delle relative scritture;

o) accerta che le polizze emesse dall'I.N.A. siano conformi alle proprie deliberazioni;

p) approva, previ i necessari riscontri, i rendiconti della gestione presentati dall'I.N.A. e ne dispone l'inoltro al Ministero del tesoro;

q) accerta annualmente, per ogni esercizio finanziario, le eccedenze attive della gestione, ai fini dell'applicazione della lettera *b*) dell'art. 27 della legge, e ne dispone l'eventuale versamento a rimborso delle anticipazioni fatte dal Fondo autonomo;

r) impartisce, ove occorra, istruzioni all'I.N.A. ai fini della collaborazione nel settore dell'assicurazione dei crediti all'esportazione con gli istituti esteri operanti nel medesimo settore.

Il Comitato può, con sua delibera, demandare ad un Sottocomitato, costituito nel suo seno a norma dell'art. 9 della legge, purchè ne facciano parte i componenti indicati dal primo comma dell'art. 6, di provvedere, per periodi non superiori ai tre mesi, in ordine a tutti o ad alcuni dei compiti indicati nel precedente comma, fatta eccezione per quelli di cui alle lettere *a*), *b*), *i*), *m*), *p*) e *q*).

Art. 5.

In ordine alla gestione del Fondo autonomo, ai fini previsti dall'art. 3, il Comitato, nella composizione prevista dall'art. 30 della legge:

a) delibera sulle operazioni di finanziamento e sulle anticipazioni alla gestione assicurativa per il pagamento di indennizzi, ai sensi rispettivamente degli articoli 25 e 26 della legge;

b) accerta la congruità delle disponibilità finanziarie del Fondo e, ove ritenga insufficienti i mezzi previsti alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 27 della legge, propone l'emissione di obbligazioni da parte del Mediocredito, ai sensi dell'art. 28 della legge;

c) vigila sulla gestione del Fondo e si pronuncia sui rendiconti presentati dal Mediocredito ai fini dell'approvazione da parte del Ministro per il tesoro;

d) propone, a mente dell'art. 33 della legge, la stipula di apposite convenzioni tra il Fondo ed il Mediocredito per disciplinare i rapporti nascenti dalle operazioni che il Mediocredito compie in relazione all'attività del Fondo.

Art. 6.

Le adunanze del Comitato sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti del Comitato stesso, effettivi o sostituti, purchè di tale maggioranza facciano parte il presidente o il vice presidente, un rappresentante del Ministero degli affari esteri, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio ed un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero o i rispettivi sostituti.

Per la validità delle adunanze del Comitato, in sede di gestione del Fondo autonomo, è prescritta la presenza della maggioranza dei suoi componenti, effettivi o sostituti, indicati dall'art. 30 della legge, purchè di tale maggioranza facciano parte il presidente o il vice presidente, un rappresentante del Ministero del tesoro e un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 7.

Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del Comitato sono trasmesse in copia al Ministero del tesoro entro tre giorni, non festivi, dalla loro adozione. Esse diventano esecutive trascorsi dodici giorni dalla data dell'adunanza in cui sono state adottate, ove non sia pervenuta alcuna comunicazione del detto Ministero, o ancor prima, se alla segreteria del Comitato pervenga l'esplicita approvazione ministeriale.

Il Ministero del tesoro può, entro il termine di cui al precedente comma, formulare le sue osservazioni in ordine a qualsiasi deliberazione del Comitato.

Le disposizioni del primo comma dell'art. 6 e del presente articolo si applicano anche al Sottocomitato, delegato dal Comitato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4.

TITOLO II

Compiti degli enti gestori

Art. 8.

All'assunzione ed alla gestione per conto dello Stato delle garanzie assicurative, previste dai titoli I e III della legge, provvede, con separata gestione, l'I.N.A., in conformità delle deliberazioni all'uopo adottate dal Comitato e divenute esecutive a mente dell'art. 7.

L'I.N.A. collabora con l'I.C.E. per l'istruttoria delle domande di assicurazione e di riassicurazione e per il servizio di segreteria del Comitato, ai sensi dell'art. 2.

Art. 9.

La gestione delle garanzie assicurative è disciplinata dalla convenzione stipulata dal Ministro per il tesoro con l'I.N.A., ai sensi del primo comma dell'art. 8 della legge.

I premi riscossi sono versati dall'I.N.A. nel conto speciale ad esso intestato presso la Tesoreria centrale a norma del secondo comma dell'art. 8 della legge.

Alle spese della gestione, secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate dal Ministro per il tesoro con l'I.N.A. e con l'I.C.E., ed al pagamento degli indennizzi, l'I.N.A. provvede con le disponibilità esistenti nel conto di cui al precedente comma o, in caso di insufficienza, a norma dell'art. 5 della legge 17 febbraio 1961, n. 68, con il fondo di garanzia, di cui all'art. 36 della legge, e con le somme da anticiparsi dal Fondo autonomo, ai sensi dell'art. 26 della legge.

L'I.N.A. presenta trimestralmente il rendiconto della gestione al Comitato, il quale provvede in conformità con la lettera *p*) dell'art. 4.

Art. 10.

L'I.N.A., quale gestore per conto dello Stato, non può assumere in assicurazione o in riassicurazione una quota diversa da quella determinata dal Comitato, nè può comunque fissare in polizza condizioni difformi da quelle stabilite dal predetto Comitato.

Art. 11.

Alle operazioni inerenti al Fondo autonomo provvede, con separata gestione, il Mediocredito, in conformità delle deliberazioni all'uopo adottate dal Comitato, nella composizione ridotta prevista dall'art. 30 della legge, e divenute esecutive a mente dell'art. 7.

Il Mediocredito collabora con l'I.C.E. per il servizio di segreteria del Comitato, ai sensi dell'art. 2.

Art. 12.

La gestione del Fondo autonomo, tenuta dal Mediocredito per conto dello Stato, è disciplinata dalle convenzioni da stipularsi ai sensi dell'art. 33 della legge.

Il Mediocredito presenta per ogni esercizio il rendiconto della gestione al Comitato che ad essa sovraintende, il quale, previ i necessari riscontri, si pronuncia sul rendiconto stesso, trasmettendolo quindi al Ministro per il tesoro per la conseguente approvazione, a norma del secondo comma dell'art. 33 della legge.

TITOLO III

Garanzie assicurative inerenti ad operazioni di esportazione di merci e servizi

Art. 13.

I contratti di assicurazione e di riassicurazione, con i quali l'I.N.A. assume le garanzie di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'art. 1 della legge, in ordine ad operazioni di esportazione di merci e servizi da parte di imprese nazionali, possono essere stipulati soltanto dopo avvenuta la stipulazione dei rispettivi contratti di fornitura.

Fermo quanto disposto dal comma precedente, è in facoltà del Comitato di esaminare i requisiti di ammissibilità all'assicurazione di operazioni per le quali i rispettivi contratti di fornitura non siano stati ancora stipulati. Le conseguenti determinazioni, anche se comunicate all'impresa esportatrice, non vincolano il Comitato alla successiva accettazione dei rischi.

Art. 14.

E' vietata l'assicurazione presso qualsiasi assicuratore della quota del 15 per cento, di cui al primo comma dell'art. 5 della legge, nonchè della quota del 5 per cento, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo. La violazione di tali divieti comporta la perdita dei diritti derivanti dalla assicurazione o dalla riassicurazione effettuate ai sensi dell'art. 1 della legge.

Art. 15.

Il premio deve essere calcolato in ragione di anno come segue:

a) per l'assicurazione dei crediti contro i rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'art. 3 della legge, con riferimento alla durata della copertura e all'ammontare delle quote di credito assicurate;

b) per l'assicurazione contro il rischio di cui al n. 4 dell'art. 3 della legge, con riferimento alla durata della copertura e all'ammontare della quota assicurata;

c) per l'assicurazione contro il rischio di cui al n. 7 dell'art. 3 della legge, con riferimento alla durata della copertura e al prezzo della fornitura.

Art. 16.

L'assicurazione dei crediti contro i rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) dell'art. 3 della legge, non ha effetto prima del momento in cui il credito sia stato reso liquido o per il rilascio di cambiali e per l'accettazione di tratte o per il rilascio di una dichiarazione scritta di riconoscimento di debito o per la consegna di buoni del Tesoro esteri o titoli analoghi o in qualunque altro modo a termini del contratto di fornitura.

Per il rischio di cui al n. 4) dell'art. 3 della legge, l'assicurazione non ha effetto prima del momento in cui l'esportatore abbia dato inizio ai lavori di approntamento della fornitura. A tale fine l'assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione all'I.N.A. del loro effettivo inizio, con le modalità stabilite dalle condizioni di polizza.

Per il rischio di cui al n. 7) dell'art. 3 della legge, l'assicurazione non copre gli aumenti dei costi di produzione che si siano verificati prima che l'assicurato abbia fatto pervenire all'I.N.A. l'indicazione degli elementi di costo in base ai quali è stato determinato il prezzo fisso della fornitura, nè gli aumenti che si siano verificati prima che sia stato iniziato l'effettivo espletamento della fornitura medesima ai termini del relativo contratto.

Art. 17.

Nei casi previsti dai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 3, della legge, l'assicurato, per avere diritto all'indennizzo, è tenuto a provare che l'insolvenza del debitore è dovuta agli eventi di cui ai numeri suddetti e a dimostrare di avere fatto quanto possibile per il recupero del credito e per assicurarne in futuro il pagamento.

Nel caso previsto dal n. 4) dell'art. 3 della legge, l'assicurato è parimenti tenuto a provare di aver esercitato le possibili azioni necessarie per dar corso al contratto o per proseguirne l'esecuzione.

Nel caso previsto dal n. 5) dell'art. 3 della legge, l'assicurato è tenuto ad esibire una dichiarazione rilasciata dai competenti uffici, attestante che l'incasso in lire è ritardato da oltre sei mesi, a termini del quinto comma dell'art. 6 della legge, per difficoltà di trasferimento valutario.

Nel caso previsto dal n. 6) dell'art. 3 della legge, l'assicurato è tenuto a dimostrare di aver dato corso alle possibili azioni necessarie per ottenere il pagamento del credito assicurato, nascente dalla regolare esecuzione della fornitura, e per evitare la perdita dei diritti nei quali dovrà surrogarsi l'I.N.A. ai sensi dell'art. 54.

Nel caso previsto dal n. 7) dell'art. 3 della legge, l'assicurato è tenuto a provare le sopravvenute circostanze di carattere generale che abbiano influito sui costi di produzione, precisando, sulla base di idonea documentazione, le variazioni percentuali, in più o in meno, verificatesi negli elementi di costo già comunicati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 16 e che siano stati accettati dal Comitato ai sensi della lettera *h*) dell'art. 4. Tali variazioni debbono essersi verificate nel periodo intercorrente tra la data di inizio dell'espletamento della fornitura, se posteriore a quella di esecutività della relativa delibera di concessione di garanzia, o tra questa ultima data, se quella di inizio sia ad essa anteriore, e la data di avvenuto espletamento della fornitura stessa. Sono prese in considerazione le variazioni soltanto se comportino un aumento complessivo di costi di produzione superiore al 5 per cento. L'assicurato deve anche comunicare all'I.N.A. la data di ultimazione dei lavori della fornitura; la successiva spedizione deve essere provata mediante i documenti di spedizione.

Art. 18.

La misura dell'indennizzo da corrispondere in caso di sinistro è fissata come segue:

1) per la garanzia di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 della legge, il danno, accertato con le modalità stabilite nelle condizioni di polizza e decurtato della quota lasciata a carico dell'esportatore, a norma dell'art. 5

della legge, viene indennizzato nel limite del rapporto fra la quota di garanzia concessa e l'ammontare del capitale ammesso alla garanzia dei rischi assicurati, anch'esso considerato al netto della suddetta quota a carico dell'esportatore;

2) per la garanzia di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 della legge, l'indennizzo è commisurato alle variazioni dei costi che eccedono il limite del 5 per cento, lasciato a carico dell'esportatore, fino al raggiungimento del limite massimo del 10 per cento; in ogni caso l'indennizzo non può superare il danno in definitiva sopportato dall'impresa assicurata, relativamente allo speciale rischio che forma oggetto della garanzia.

TITOLO IV

Garanzie assicurative inerenti ad operazioni di deposito all'estero

Art. 19.

I contratti di assicurazione e di riassicurazione, con i quali l'I.N.A. assume le garanzie di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 della legge, in ordine ad operazioni di deposito all'estero di prodotti nazionali da parte di imprese nazionali, possono essere stipulati soltanto dopo che le imprese medesime abbiano precisato e documentato le modalità che regolano dette operazioni.

Fermo quanto disposto dal comma precedente, anche per le operazioni la cui realizzazione sia in fase preliminare, il Comitato può avvalersi della facoltà di cui al secondo comma dell'art. 13.

Art. 20.

La garanzia, di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 della legge, può essere data soltanto ove sia stata concessa la garanzia di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo.

Nel contratto di assicurazione dovrà essere indicato l'importo presunto dei crediti complessivi oggetto della garanzia, in rapporto alla quantità dei prodotti costituiti in deposito ed alla loro possibile reintegrazione, secondo quanto indicato in polizza ai fini dell'art. 21, nonchè la durata minima e massima delle dilazioni di pagamento.

Con apposite appendici di polizza sarà dato atto delle singole decorrenze di rischio in base all'importo effettivo dei relativi crediti ed a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 24.

Art. 21.

La garanzia, di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 della legge, può essere concessa anche indipendentemente dalla garanzia di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo.

Nel contratto di assicurazione dovranno essere indicati la durata del deposito, la quantità dei prodotti da costituire in deposito, la giacenza massima ed il valore. Il valore, calcolato sulla base del costo di produzione, maggiorato delle spese per trasporto, assicurazione, magazzinaggio e di altri eventuali oneri direttamente connessi con la costituzione del deposito, sarà indicato in conformità delle dichiarazioni dell'impresa esportatrice.

Art. 22.

La garanzia, di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 della legge, non può superare l'85 per cento del valore dei crediti concessi nella vendita delle merci depositate.

E' vietata l'assicurazione, presso qualsiasi assicuratore, della quota del 15 per cento del valore del credito stabilita dal primo comma dell'art. 5 della legge.

In caso di violazione di tale divieto si applica il disposto dell'art. 14.

La quota di garanzia relativa ai prodotti depositati all'estero di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 della legge non può superare il 65 per cento del loro valore.

Art. 23.

Il premio deve essere calcolato in ragione di anno:

1) per l'assicurazione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 della legge, con riferimento alla durata della copertura e all'ammontare delle quote di credito assicurate;

2) per l'assicurazione di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 della legge, con riferimento alla durata della copertura ed al valore dei prodotti costituiti in deposito nella loro giacenza massima.

Per l'impegno di copertura assicurativa del complesso dei crediti derivanti dalla vendita dei prodotti costituiti in deposito, a norma dell'art. 21, dovrà essere corrisposta all'atto della stipula della polizza una quota di premio calcolata in rapporto all'ammontare massimo oggetto della garanzia; le rimanenti quote di premio saranno corrisposte all'atto dell'emissione delle relative appendici di polizza.

Art. 24.

L'assicurazione dei crediti derivanti dalla vendita dei prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, prevista dalla lettera *a*) dell'art. 1 della legge, non ha effetto per i singoli crediti prima del momento in cui gli stessi siano stati resi liquidi nei modi indicati dal primo comma dell'art. 16.

L'assicurazione dei prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, prevista dalla lettera *b*) dell'art. 1 della legge, non ha effetto prima del momento in cui sia avvenuta l'immissione dei prodotti stessi nel deposito. A tal fine l'assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione all'I.N.A. dell'immissione, con le modalità stabilite dalle condizioni di polizza.

Art. 25.

Per i rischi cui fa riferimento la lettera *a*) dell'articolo 1 della legge, l'assicurato, per conseguire l'indennizzo, deve, in relazione alla natura del sinistro verificatosi, adempiere a quanto stabilito dall'art. 17.

Per i rischi cui fa riferimento la lettera *b*) dell'art. 1 della legge, l'assicurato, per conseguire l'indennizzo, deve comprovare la distruzione totale o parziale o il danneggiamento dei prodotti costituiti in deposito, e dimostrare di aver fatto quanto possibile per evitare o diminuire il danno e per recuperare i prodotti.

Art. 26.

La misura dell'indennizzo da corrispondere in caso di sinistro è fissata come segue:

1) per la garanzia di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 della legge, il danno, accertato con le modalità stabilite nelle condizioni di polizza e decurtato dalla quota lasciata a carico dell'esportatore, a norma dell'art. 5 della legge, viene indennizzato nel limite del rapporto fra la quota di garanzia concessa e l'ammontare del

capitale ammesso alla garanzia dei rischi assicurati, anch'esso considerato al netto della suddetta quota a carico dell'esportatore;

2) per la garanzia di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 della legge, il danno, accertato con le modalità stabilite nelle condizioni di polizza, viene indennizzato nel limite del rapporto fra la quota di garanzia concessa ed il complessivo valore dei prodotti costituiti in deposito, che formano oggetto dell'assicurazione.

TITOLO V

Garanzie assicurative inerenti alla esecuzione di lavori all'estero

Art. 27.

I contratti di assicurazione e di riassicurazione, con i quali l'I.N.A. assume le garanzie di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 della legge, in ordine alla esecuzione di lavori all'estero da parte di imprese nazionali, possono essere stipulati soltanto dopo che sia intervenuto il contratto tra l'impresa ed il committente.

Fermo quanto disposto dal comma precedente, anche per le operazioni per le quali il relativo contratto non sia ancora intervenuto, il Comitato può avvalersi della facoltà di cui al secondo comma dell'art. 13.

Il contratto di assicurazione può essere stipulato dall'operatore italiano, anche se il contratto per la esecuzione di lavori all'estero sia stato concluso da impresa con sede all'estero, avente i requisiti indicati al secondo comma dell'art. 1 della legge. In tal caso, la copertura assicurativa, nei limiti previsti dagli articoli 29 e 30, non può superare la quota di partecipazione all'impresa dell'operatore italiano, il quale, per conseguire l'eventuale indennizzo, deve porre l'I.N.A. in grado di surrogarsi ai diritti spettanti all'impresa stessa.

Art. 28.

Le garanzie, di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 della legge, possono essere concesse anche indipendentemente l'una dall'altra.

Art. 29.

Nel contratto di assicurazione, per la garanzia di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 della legge, dovranno essere specificati gli importi dei previsti crediti, nascenti dall'esecuzione del contratto intervenuto tra l'impresa e il committente, per i quali sia stata concessa la copertura assicurativa.

In ogni caso, la quota di garanzia non può superare il 30 per cento dell'ammontare del contratto intervenuto tra l'impresa ed il committente o, nell'ipotesi dei contratti per la sola esecuzione di studi o di progettazioni, previsti dal quarto comma dell'art. 5 della legge, il 65 per cento del relativo ammontare.

Art. 30.

Nel contratto di assicurazione per la garanzia di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 della legge, dovranno essere specificati, con riferimento al contratto intervenuto tra l'impresa e il committente ed in base alle dichiarazioni rese dall'impresa stessa, gli importi dei previsti oneri, oggetto della garanzia, per lo studio, la progettazione, l'allestimento del cantiere, nonchè per l'esecuzione dei lavori fino al primo stato di avanzamento.

In ogni caso, la quota di garanzia non può superare il 30 per cento dell'ammontare del contratto intervenuto tra l'impresa e il committente o, nell'ipotesi dei contratti per la sola esecuzione di studi o progettazioni, previsti dal quarto comma dell'art. 5 della legge, il 65 per cento del relativo ammontare.

Art. 31.

Il premio deve essere calcolato in ragione di anno:

1) per l'assicurazione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 della legge, con riferimento alla durata della copertura e all'ammontare dei crediti assicurati;

2) per l'assicurazione di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 della legge, con riferimento alla durata della copertura ed all'importo assicurato.

Art. 32.

L'assicurazione dei crediti che le imprese concedono nella esecuzione dei lavori all'estero, prevista dalla lettera *a*) dell'art. 1 della legge, non ha effetto per i singoli crediti prima del momento in cui gli stessi siano stati resi liquidi nei modi indicati dal primo comma dell'art. 16.

L'assicurazione relativa all'esecuzione di lavori all'estero, prevista dalla lettera *b*) dell'art. 1 della legge, ha effetto, in ordine agli oneri derivanti dallo studio e dalla progettazione, dalle attrezzature e dai macchinari per l'allestimento dei cantieri, dal giorno successivo a quello in cui sia divenuta esecutiva la concessione della garanzia nei termini e nelle forme di legge, a meno che dal contratto intervenuto tra l'impresa e il committente si desuma una data posteriore per la decorrenza della copertura dei rischi.

In ordine agli oneri derivanti dai lavori previsti fino al primo stato di avanzamento, l'assicurazione non ha effetto prima del momento in cui i lavori stessi siano stati iniziati. A tal fine, l'assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione all'I.N.A. del loro effettivo inizio, con le modalità stabilite dalle condizioni di polizza.

All'assicurazione relativa ai contratti per la sola esecuzione di studi e di progettazioni contemplata dal quarto comma dell'art. 5 della legge, si applica il disposto del secondo comma del presente articolo. La durata delle relative garanzie non può superare i quattro anni, con decorrenza dalla firma del contratto.

Art. 33.

Per i rischi cui fa riferimento la lettera *a*) dell'art. 1 della legge, l'assicurato, per conseguire l'indennizzo, deve adempiere, in relazione alla natura del sinistro verificatosi, a quanto stabilito dall'art. 17.

Per i rischi cui fa riferimento la lettera *b*) dell'art. 1 della legge, l'assicurato, per conseguire l'indennizzo, deve comprovare la distruzione o l'entità del danneggiamento delle attrezzature e dei macchinari dei cantieri allestiti all'estero e delle opere eseguite all'estero, e dimostrare di aver fatto quanto possibile per evitare o diminuire il danno e per recuperare i materiali. Nel caso di sospensione o revoca di commessa, l'assicurato è tenuto anche a provare di aver esercitato le possibili azioni necessarie per dar corso al contratto e per proseguirne l'esecuzione.

Art. 34.

La misura dell'indennizzo da corrispondere in caso di sinistro è fissata come segue:

1) per la garanzia di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 della legge, il danno, accertato con le modalità stabilite nelle condizioni di polizza, viene indennizzato nel limite del rapporto fra la quota di garanzia concessa e l'ammontare del capitale ammesso alla garanzia dei rischi assicurati;

2) per la garanzia di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 della legge, il danno, accertato con le modalità stabilite nelle condizioni di polizza, viene indennizzato per l'intero ammontare, fino al limite massimo della quota di garanzia concessa.

L'indennizzo da liquidarsi in caso di sinistro per sospensione o revoca di commessa è limitato agli oneri, di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 della legge, effettivamente sostenuti in relazione allo stato di esecuzione del contratto, tenendo conto del complesso delle opere, delle attrezzature e dei materiali, che restano in possesso dell'impresa, delle eventuali anticipazioni riscosse, ed escludendo in ogni caso il lucro cessante.

Ove si tratti di contratti stipulati con uno Stato o con un Ente pubblico estero per la sola esecuzione di studi e progettazioni, il danno viene indennizzato con gli stessi criteri indicati nel presente articolo.

TITOLO VI

Assicurazione e finanziamento dei crediti a lungo termine relativi all'esportazione di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo

Art. 35.

Le imprese italiane, che intendano ricevere in pagamento i titoli, di cui all'art. 20 della legge, debbono chiedere la preventiva autorizzazione al Ministero del commercio con l'estero; tale richiesta si intende fatta anche ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786.

Art. 36.

Gli istituti o le aziende di credito, di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, che intendano concludere accordi con Stati, enti od imprese pubblici o privati di Paesi esteri, per la concessione dei crediti di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 20 della legge, sono tenuti a chiedere, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, la preventiva autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero. La stessa autorizzazione deve essere chiesta qualora gli istituti o le aziende di credito predetti intendano preventivamente regolare, mediante apposite convenzioni con lo Stato importatore od enti od imprese pubblici o privati del Paese importatore, le condizioni ed impegni per l'assunzione a fermo o la concessione di finanziamenti, ai sensi della lettera *a*) dell'art. 20 della legge, in ordine ai titoli obbligazionari esteri ivi contemplati, una volta che questi siano venuti in possesso degli operatori italiani.

Le richieste di cui al comma precedente debbono specificare i principali elementi delle condizioni che si intendano stipulare, nonchè le relative modalità di esecuzione.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo vengono concesse dal Ministero del commercio con l'estero nei casi di cui alla lettera *a*) dell'art. 20 della legge; dal Ministero del commercio con l'estero sentito il Ministero del tesoro nei casi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 20, e qualora la durata dei titoli previsti alle lettere *a*), *b*) e *c*) superi i dieci anni, con l'osservanza del penultimo comma dell'art. 20 della legge. Dette autorizzazioni possono altresì contenere un affidamento di massima per la successiva concessione delle autorizzazioni all'esportazione da effettuare nel quadro delle convenzioni di credito.

Art. 37.

I titoli rappresentativi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 20 della legge possono essere al portatore o nominativi e debbono contenere:

1) la denominazione e la sede dell'istituto od azienda di credito che emette il titolo, con l'indicazione del capitale versato;

2) gli estremi dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 36;

3) la descrizione dei gruppi di valori o titoli pubblici o privati ivi rappresentati, con l'indicazione dell'ammontare degli stessi, del valore nominale di ciascuno, del saggio degli interessi e degli ammortamenti, nonchè delle garanzie previste dalla legge;

4) l'indicazione della quota di detti titoli o valori incorporata nel titolo rappresentativo;

5) gli estremi della polizza di assicurazione che copre i valori e titoli esteri ai sensi del n. 2) dello art. 23 della legge, salvo quanto previsto dal successivo comma.

Gli enti emittenti possono eventualmente emettere titoli rappresentativi di uno stesso gruppo di valori o titoli esteri anche in due distinte serie, delle quali l'una a fronte della quota coperta da assicurazione e l'altra a valere sulla quota non assicurata. Qualora gli enti emittenti si avvalgano di tale facoltà, il titolo rappresentativo deve recarne menzione ed indicare altresì se lo stesso appartenga all'una o all'altra serie.

Gli enti emittenti i titoli di cui alla lettera *b*) dello art. 20 della legge conservano la titolarità dei diritti inerenti ai titoli o valori esteri rappresentati, che debbono gestire, con la diligenza di cui all'art. 1176 del Codice civile, per conto dei portatori od intestatari dei titoli rappresentativi. Gli enti emittenti conservano altresì l'esercizio dei diritti derivanti dai contratti di assicurazione stipulati con l'I.N.A. a norma dell'articolo 23 della legge.

I titoli rappresentativi debbono essere presentati agli enti emittenti per il pagamento delle rate capitali ed interessi dei titoli o valori esteri rappresentati, dopo 35 giorni dalle scadenze di dette rate. Qualora, all'atto della presentazione dei titoli rappresentativi, non fosse ancora avvenuto l'incasso delle rate da parte degli enti emittenti, questi ultimi ne daranno notizia al presentatore del titolo e promuoveranno nei termini di legge la procedura per la liquidazione del relativo indennizzo, nel caso in cui il sinistro siasi verificato in dipendenza degli eventi previsti all'art. 3 della legge.

Art. 38.

I titoli obbligazionari di speciale serie di cui alla lettera *c*) dell'art. 20 della legge, sono emessi previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il

credito ed il risparmio e debbono in ogni caso contenere l'indicazione dell'autorizzazione ministeriale di cui allo art. 36 o del decreto di cui all'art. 21 della legge.

I predetti titoli vengono rimborsati a scadenza fissa in base ad un piano di ammortamento — da riportarsi su ogni singolo titolo — analogo a quello del finanziamento concesso all'estero come alla lettera *c*) dell'articolo 20 della legge: le date di rimborso e di corresponsione interessi del prestito obbligazionario possono tuttavia essere posticipate di 35 giorni rispetto a quelle del finanziamento estero; i titoli stessi sono frazionabili.

I pagamenti alle singole imprese italiane, ai sensi della lettera *c*) dell'art. 20 della legge, sono effettuati mediante corresponsione alle stesse di un numero proporzionale di obbligazioni, per ciascuna scadenza non ancora maturata della serie speciale.

Art. 39.

Le condizioni di consegna, negoziazione o finanziamento dei titoli di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 20 della legge vengono convenute tra gli istituti ed aziende di credito e le imprese italiane interessate, anche in relazione alle modalità e condizioni dell'eventuale intervento del Mediocredito ai sensi dell'art. 24 della legge.

Art. 40.

Le durate dei titoli, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 20 della legge, previste nel penultimo comma dell'articolo stesso, decorrono:

1) nei casi in cui il pagamento a mezzo di detti titoli avvenga a valere su una convenzione di credito stipulata tra un istituto od azienda di credito, e lo Stato importatore od enti od imprese pubblici o privati del Paese importatore, dal termine concesso nella convenzione per l'utilizzo di detto credito;

2) per i titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 20 della legge e sempre che il pagamento all'operatore italiano non avvenga nell'ambito di una convenzione di credito, dalla data della consegna di detti titoli allo operatore italiano o ad un istituto o banca da questo delegato.

Art. 41.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 21 della legge gli istituti o le aziende di credito emetteranno i titoli di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 20 della legge quando intendano provvedere al loro smobilizzo nei modi previsti dall'art. 22 della legge stessa.

Il decreto di cui all'art. 21 della legge deve fare esplicito riferimento alla destinazione dell'operazione autorizzata al risanamento economico — ivi compresa la stabilizzazione monetaria ed il miglioramento della bilancia dei pagamenti — del Paese destinatario o di sue aree depresse.

Art. 42.

I contratti di assicurazione e di riassicurazione, con i quali l'I.N.A. assume le garanzie di cui all'art. 23 della legge, possono essere stipulati con le imprese italiane, soltanto dopo la stipulazione del contratto con il committente e, con gli istituti o le aziende di credito, soltanto dopo il perfezionamento delle convenzioni di credito.

Fermo quanto disposto dal comma percedente, anche per le operazioni la cui realizzazione sia in fase preliminare, il Comitato può avvalersi della facoltà di cui al secondo comma dell'art. 13, purchè sia stata già concessa l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 35 e 36.

Art. 43.

Nel contratto di assicurazione stipulato con una impresa italiana relativamente ai titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 20 della legge dovranno essere specificati la natura, l'ammontare e gli estremi dei titoli obbligazionari che l'impresa sia stata autorizzata a ricevere in pagamento, e gli estremi della relativa autorizzazione ministeriale.

In ogni caso, la quota di garanzia non potrà superare l'85 per cento dell'ammontare dei titoli assicurati, applicando, per la residua quota del 15 per cento, il disposto dell'art. 14.

A richiesta di qualsiasi portatore del titolo assicurato prima della scadenza e contro presentazione dello stesso, l'I.N.A. è tenuto a far risultare sul titolo — eventualmente mediante apposito foglio di allungamento — gli estremi della garanzia assicurativa.

Art. 44.

Nel contratto di assicurazione stipulato con un istituto od azienda di credito relativamente ai titoli od ai finanziamenti, di cui agli articoli 20 e 21 della legge, dovranno essere specificati gli importi dei crediti previsti nell'ambito della convenzione di credito, la natura, l'ammontare e gli estremi dei titoli, o l'ammontare e le modalità del finanziamento, che formano oggetto dell'assicurazione, e gli estremi della relativa autorizzazione ministeriale.

In ogni caso, la quota di garanzia non può superare l'85 per cento dell'ammontare dei titoli o valori assicurati; se trattisi dei finanziamenti di cui agli articoli 21 e 23, n. 3) della legge, la quota di garanzia può essere elevata sino al 100 per cento dell'importo dei crediti concessi.

Quando i crediti previsti dagli articoli 20 e 21 della legge vengano concessi da più istituti od aziende di credito, agenti in consorzio tra loro, le polizze potranno essere rilasciate a favore di uno solo dei detti istituti od aziende all'uopo delegato dagli altri, che li rappresenterà a tutti gli effetti attivi o passivi nei confronti dell'I.N.A.

Art. 45.

Il premio deve essere calcolato in ragione di anno:

a) per le assicurazioni di cui all'art. 43, con riferimento alla durata della copertura ed all'ammontare delle quote assicurate dei titoli;

b) per le assicurazioni di cui all'art. 44, con riferimento alla durata della copertura ed all'ammontare delle quote di credito assicurate. Per l'impegno di copertura assicurativa del complesso dei crediti, che formano oggetto della convenzione stipulata dall'Istituto od azienda di credito, dovrà essere corrisposta all'atto della stipula della polizza una quota di premio calcolata in rapporto all'ammontare massimo oggetto della garanzia; le rimanenti quote di premio saranno corrisposte al momento dell'emissione delle appendici di polizza, con le quali sarà dato atto delle singole decorrenze di rischio in base alla sopravvenuta liquidità dei relativi crediti, ai sensi dell'art. 46.

Il disposto della lettera *b*) del primo comma può essere applicato anche alle assicurazioni di cui allo art. 43, stipulate da imprese italiane, qualora i contratti di fornitura, per le operazioni di cui alla lettera *a*) dell'art. 20 della legge, abbiano particolari caratteristiche che ne consentano l'applicazione.

Art. 46.

Le assicurazioni di cui agli articoli 43 e 44 non hanno effetto prima del momento in cui i crediti assicurati siano stati resi liquidi.

I crediti assicurati sono considerati liquidi:

a) per i titoli, di cui alla lettera *a*) dell'art. 20 della legge, dalla loro consegna all'impresa italiana o a chi per essa;

b) per i titoli o valori esteri, di cui alla lettera *b*) dell'art. 20 della legge, dalla loro consegna all'istituto od azienda di credito;

c) per i finanziamenti, di cui alla lettera *c*) dello art. 20 della legge, dal rilascio di titoli cambiari od altri mezzi di riconoscimento di debito — previsti nelle convenzioni di credito — da parte degli enti od imprese esteri finanziati;

d) nelle ipotesi di cui all'art. 21 della legge, con le stesse modalità previste nelle precedenti lettere.

Art. 47.

Il portatore del titolo assicurato ai sensi dell'art. 43, per aver diritto all'indennizzo, è tenuto a provare il mancato incasso; il Comitato provvederà ad accertare se il sinistro siasi verificato in dipendenza degli eventi previsti dall'art. 3 della legge.

L'istituto od azienda di credito assicurata, ai sensi dell'art. 44, per aver diritto all'indennizzo, deve, in relazione alla natura del sinistro verificatosi, adempiere a quanto stabilito dall'art. 17, salva, nell'ipotesi dei titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 20 della legge, la applicazione del disposto del comma precedente.

Art. 48.

In caso di sinistro, il danno, accertato con le modalità stabilite nelle condizioni di polizza, decurtato della eventuale quota lasciata a carico dell'assicurato, viene indennizzato nel limite del rapporto tra la quota di garanzia concessa e l'ammontare del capitale ammesso alla garanzia dei rischi assicurati, anch'esso considerato al netto della eventuale quota a carico dell'assicurato.

Art. 49.

I titoli sui quali il Mediocredito è autorizzato ad operare ai sensi dell'art. 24 della legge sono comprensivi anche dei titoli cambiari od altri mezzi di riconoscimento di debito — previsti nelle convenzioni di credito — rilasciati agli istituti od aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dagli enti od imprese esteri finanziati in dipendenza delle operazioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge.

Titolo VII

Norme comuni

Art. 50.

Le domande per le assicurazioni e le riassicurazioni, redatte su speciali moduli approvati dal Comitato, devono essere presentate all'I.C.E. che, a norma dell'articolo 2, provvede, d'intesa con l'I.N.A., all'istruttoria, richiedendo, ove occorra, notizie supplementari e la necessaria documentazione.

Per l'assicurazione contro il rischio di cui al n. 7) dell'art. 3 della legge, il richiedente è tenuto a indicare nella domanda gli elementi di costo, in base ai quali è stato determinato il prezzo fisso della fornitura (materie prime, mano d'opera, energia, spese generali ed altri eventuali elementi).

Art. 51.

Le garanzie assicurative, di cui ai precedenti titoli, non possono in nessun caso avere effetto se non siano stati assolti tutti gli adempimenti stabiliti nelle condizioni generali e particolari di polizza.

Art. 52.

Il premio è unico, salvo il caso previsto dal secondo comma dell'art. 23 e della lettera *b*) del primo comma dell'art. 45, e va pagato nei termini e con le modalità stabilite dal Comitato.

Nel caso in cui il Comitato consenta che il premio sia pagato in più rate, la prima rata non può essere inferiore al quarto del premio complessivo, e sulle altre rate è dovuto l'interesse legale.

Nella determinazione del premio si tiene anche conto della maggiore o minore durata dell'intervallo di tempo tra la concessione della garanzia e l'effettiva entrata in rischio.

Art. 53.

L'assicurato è tenuto a denunciare all'I.N.A. ogni altro contratto di assicurazione collaterale, inerente allo stesso oggetto, entro dieci giorni dalla sua stipulazione.

Art. 54.

L'I.N.A., dopo effettuato il pagamento dell'indennizzo per il verificarsi del sinistro inerente ad uno qualsiasi dei rischi indicati nell'art. 3 della legge e coperti dal contratto di assicurazione o di riassicurazione, è surrogato all'assicurato o ai terzi aventi diritto per quanto ad essi in corrispondenza possa spettare nella valuta originaria. Saranno in conseguenza attribuiti in proprietà all'I.N.A., per conto dello Stato, sin dal momento del pagamento dell'indennizzo, con precedenza su ogni altro creditore, gli importi comunque corrisposti, dopo il pagamento dell'indennizzo medesimo, dal committente, dai garanti o da altri, nonchè le somme recuperate o trasferite o comunque percepite per effetto di ogni altro realizzo conseguite al titolo della rata indennizzata ovvero a titolo di risarcimento del danno sofferto.

Nel caso in cui al pagamento dell'indennizzo avessero concorso anche altre imprese di assicurazione, tutti gli importi come sopra recuperati saranno ripartiti tra l'I.N.A. e le altre imprese in proporzione delle quote di rischio rispettivamente assunte.

Art. 55.

Ai fini dell'applicazione della legge e delle presenti norme di esecuzione, possono essere disposti, in ogni tempo, accertamenti d'ufficio.

Art. 56.

Le assicurazioni e le riassicurazioni, di cui ai precedenti titoli, sono regolate dalle disposizioni del Codice civile in materia di assicurazioni e di riassicurazioni contro i danni, in quanto applicabili ed in quanto non siano derogate dalla legge e dalle presenti norme di esecuzione.

Art. 57.

E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica del 23 settembre 1958, n. 1276, salvo il disposto del primo comma dell'art. 44 della legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1961

GRONCHI

FANFANI — MARTINELLI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 68. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1962.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla rappresentanza per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni « La Phenix ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;
Vista la domanda della rappresentanza per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni « La Phenix », intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita;
Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni « La Phenix »:

Tariffa 27-1, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato se essa avviene entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 27-5, relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato se essa avviene entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 20 gennaio 1962

p. *Il Ministro*: BIAGGI

(555)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1962.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società « Intercontinentale Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;
Vista la domanda della Società « Intercontinentale Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita;
Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società « Intercontinentale Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni », con sede in Roma:

Tariffa R. 1 - relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita immediata, pagabile finchè è in vita l'assicurato;

Tariffa R. 2 - relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita immediata pagabile fino al primo decesso;

Tariffa R. 3 - relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita immediata reversibile parzialmente o interamente sulla testa sopravvivente;

Tariffa n. 6 - relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 20 gennaio 1962

p. *Il Ministro*: BIAGGI

(558)

DECRETO PREFETTIZIO 19 gennaio 1962.

Composizione del Consiglio provinciale di sanità di Pistoia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, concernente la disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità e dell'Ufficio del medico legale;
Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del Consiglio provinciale di sanità secondo la nuova costituzione prevista dal citato decreto presidenziale;
Viste le designazioni degli Enti e Organizzazioni interessate;
Sentito il medico provinciale per quanto concerne la nomina dei componenti non di diritto;
Visto l'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità di Pistoia è composto:

Presidente:

il prefetto.

Componenti:

il medico provinciale;

il veterinario provinciale;

il presidente del Tribunale;

l'ingegnere capo del Genio civile;

il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

il capo dell'Ispettorato del lavoro;

l'ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado del Presidio militare di Pistoia;

Biozzi dott. Silvio, ufficiale sanitario del comune di Pistoia;

Sanesi dott. Osvaldo, medico condotto;

Lo Monaca dott. Giovanni, direttore della Sezione medico micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pistoia;

Buonamici dott. Ludovico, direttore della Sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pistoia;

Verreschi Otello, presidente dell'Amministrazione dell'Ospedale dei SS. Cosimo e Damiano di Pescia;

Malveldi dott. Varese, direttore sanitario dell'Ospedale del capoluogo;

Rosselli Del Turco prof. Lottieri, primario medico dell'Ospedale del capoluogo;

Pagliai prof. Eugenio, primario chirurgo dell'Ospedale del capoluogo;

Candidi-Tommasi dott. Luigi, medico chirurgo;

Brancolini-Bobbiese dott. Luigi, medico specialista in pediatria;

Coturri dott. Enrico, medico chirurgo;

Melani dott. Renato, esperto in materie amministrative;

Chiostri ing. Enrico e Ferretti ing. Umberto, esperti in ingegneria sanitaria, urbanistica ed in edilizia ospedaliera;

Pirolo dott. Francesco, rappresentante dell'Ordine dei medici;

Santucci dott. Renzo, rappresentante dell'Ordine dei veterinari;

Barontini Iolanda, rappresentante del Collegio delle ostetriche;

Fiorini dott. Silvano, rappresentante dell'Ordine dei farmacisti;

Mattani Anna Maria, rappresentante del Collegio delle assistenti sanitarie, infermiere professionali e vigilatrici d'infanzia;

Candelise dott. Giuseppe, rappresentante dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

De Virgiliis dott. Luigi, rappresentante dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;

Bresciani dott. Mentuccio, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Il Consiglio durerà in carica per il triennio 1962-1964.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Paolo Assennato del Ministero della sanità.

Pistoia, addì 19 gennaio 1962

Il prefetto: Abbate

(549)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica

Nel provvedimento n. 967 del 15 dicembre 1961, riguardante «Prezzo delle specialità medicinali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1962, alla pagina 120, il prezzo della specialità medicinale *Wepar Wassermann* confezione fiale 10 x 5 cc., erroneamente indicato in L. 20, deve intendersi rettificato in L. 720.

(596)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione veterinaria tra l'Italia ed i Paesi Bassi, conclusa a l'Aja il 1° settembre 1959.

Il 17 gennaio 1962 è avvenuto in Roma lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione veterinaria tra l'Italia ed i Paesi Bassi, conclusa a l'Aja il 1° settembre 1959 e resa esecutiva con il decreto presidenziale 14 ottobre 1960, n. 1908, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 3 giugno 1961.

La Convenzione entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 22, il 17 febbraio 1962.

(550)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 858 in data 22 gennaio 1962, il dott. Daniele Vizzini è stato nominato commissario governativo per la gestione temporanea dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta per la durata di mesi due.

(584)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno sita in destra del torrente Rifiuto, in località Galleana del comune di Piacenza.

Con decreto 25 maggio 1961, n. 475 del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito in destra del torrente Rifiuto, in località Galleana del comune di Piacenza, segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 57, mappale 72, di mq. 110, ed indicato nella planimetria rilasciata il 31 gennaio 1961, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Piacenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(274)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno già alveo del torrente Cerasia, in comune di Montebello Ionico (Reggio Calabria).

Con decreto 14 giugno 1961, n. 514, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno già alveo del torrente Cerasia, segnato nel catasto del comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria), al foglio n. 20, mappale 72½, di mq. 600, ed indicato nella planimetria rilasciata il 24 agosto 1960, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(275)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Integrazione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 16 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1961, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 181, relativo alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito con decreto 25 luglio 1960;

Ritenuta l'opportunità, allo scopo di sottoporre i candidati all'esame orale facoltativo di lingue straniere, di integrare la Commissione stessa con la nomina di un professore per la lingua francese;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;

Visto l'art. 8 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse, viene integrata, per gli esami orali del concorso stesso, con il prof. Silvio Baridon, ordinario di lingua e letteratura francese presso l'Università di Roma.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1961

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1962
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 13

(540)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso a venticinque posti di operaio temporaneo

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento speciale per i salariati della Amministrazione dell'Esercito, approvato con decreto ministeriale 1° giugno 1925, e le successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 17 agosto 1957, n. 868, che dà facoltà al Ministro per la difesa di assumere salariati non di ruolo (articoli 1, 2 e 3);

Visto l'art. 74 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Constatata la necessità di ricoprire in parte, le vacanze verificatesi nei salariati di ruolo e non di ruolo cessati dal servizio durante l'esercizio finanziario 1959-1960 per qualsiasi causa, escluso l'esodo volontario di cui alle legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successiva proroga;

Accertato che nel corso dell'esercizio finanziario 1959-1960 sono cessati dal servizio per cause diverse dall'esodo volontario, salariati di ruolo e non di ruolo per n. 127 (centoventisette) unità;

Esaminate le esigenze funzionali dell'Amministrazione dell'Esercito di carattere più immediato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per venticinque posti di operaio temporaneo così distribuiti:

4ª Officina riparazioni automobilistiche - Verona . . . . posti 5
5ª Officina riparazioni automobilistiche - Treviso . . . . » 10
Polverificio Esercito - Fontana Liri . . . » 10

posti n. 25

I posti anzidetti sono ripartiti, per ciascun ente, nelle categorie e qualifiche di mestiere riportate nell'allegato *A*) al presente decreto.

Tutti i posti conferibili saranno attribuiti a coloro che hanno frequentato con profitto i corsi presso le Scuole allievi operai degli Stabilimenti militari.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;
b) moralità e condotta sotto ogni riguardo incensurabile;
c) non aver subito condanna per reati di cui all'art. 16 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) incondizionata idoneità fisica, in relazione al lavoro da prestare;
f) conveniente grado di abilità professionale;
g) aver compiuto l'istruzione elementare secondo il disposto dell'art. 24 lettera *f*) del regolamento sui salariati dello Stato, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;
h) aver soddisfatto gli obblighi di leva, riportandone dichiarazione di buona condotta, oppure provare di aver concorso alla leva e di essere iscritto nelle rispettive liste;
i) non essere incorso nei motivi di esclusione dall'ammissione previsti dall'art. 16 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;
l) aver compiuto 18 anni di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire 200, debbono essere indirizzate al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - 2ª Divisione salariati - Sezione 1ª) Roma e pervenire al Ministero entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

le precise generalità;
la data ed il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;
di aver frequentato con profitto Corsi presso le Scuole allievi operai degli Stabilimenti militari;
le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa l'amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti o l'inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
il possesso del certificato di compimento dell'istruzione elementare;

l'ente o lo stabilimento per il quale il candidato intende concorrere;

la categoria e specialità di mestiere per le quali intendono concorrere.

Dalle domande dovranno risultare, altresì, gli eventuali titoli o requisiti che diano diritto a precedenza o preferenza nell'assunzione.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se inviate per posta o con qualsiasi altro mezzo, entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Ministero della difesa-Esercito.

Non saranno prese in considerazione le domande non redatte in conformità di quanto sopra descritto.

Art. 4.

I requisiti per partecipare al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per l'assunzione, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 6.

Art. 5.

I concorrenti saranno sottoposti a visita medica da parte di una commissione composta a norma del paragrafo 17 del regolamento speciale per i salariati dell'Amministrazione dell'Esercito.

Coloro che saranno giudicati fisicamente idonei ed atti al servizio saranno ammessi a partecipare ad una prova d'arte o esperimento pratico per l'accertamento della loro abilità professionale.

I lavori eseguiti saranno giudicati da apposita commissione nominata con decreto ministeriale e composta di almeno tre membri di cui uno, dove possibile, funzionario tecnico del reparto al quale deve essere destinato l'aspirante.

Tale commissione è presieduta dal più elevato in grado, ed a parità di grado, dal più anziano.

La prova o l'esperimento non si intendono superati se il candidato avrà riportato una votazione inferiore a 16/20.

Art. 6.

Per ogni ente o stabilimento di cui al precedente art. 1 la graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata per ciascuna categoria e specializzazione di mestiere di cui allo allegato *A*), in base alla votazione riportata nella prova d'arte di cui al predetto art. 5 tenuto conto dei titoli di precedenza o di preferenza stabiliti dalle norme vigenti.

All'uopo, i candidati che avranno superato la prova d'arte saranno invitati a produrre, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data dell'apposita comunicazione che ad essi sarà fatta dal Ministero, i documenti comprovanti lo eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza anzidetti e redatti sulla forma prescritta dal successivo art. 8.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione al lavoro.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - 2ª Divisione salariati - Sezione 1ª) Roma, sotto pena di decadenza, entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla data della avvenuta comunicazione, i seguenti documenti:

a) certificato di compimento dell'istruzione elementare in originale o copia notarile autenticata, su carta bollata da L. 200;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile, del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200 rilasciato dalla Procura della Repubblica competente. Il predetto documento non può essere sostituito con certificato penale;

f) documento militare:

1) per i candidati che abbiano prestato già servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aereonautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo:

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assenti alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assenti alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

certificato d'iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

g) attestato di specializzazione conseguito presso una Scuola allievi operai dell'Esercito o copia del diploma stesso autenticato dal direttore dello Stabilimento.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana; ,

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale.

Art. 8.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare o per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati o vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-918 presenteranno la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100, il personale imbarcato su navi mercantili, esonerato dal servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenterà l'apposito certificato in carta da bollo da L. 100 dalle competenti autorità marittime;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936

presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania ed in Giappone, i militari e i militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dranaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 24, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 2028060/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/On. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto competente, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi di guerra 1915-1918 ovvero dei fatti d'armi verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane nonchè i mutilati ed invalidi in occasioni di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione Centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o degli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'armi verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o in occasione di azione di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane o gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da lire 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno documentare tale qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare tale qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 100 dal Prefetto;

n) i profughi dai territori ceduti allo Stato Jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B*) del territorio di Trieste dovranno esibire l'attestazione del riconoscimento della loro qualifica rilasciata dalla competente Prefettura in carta bollata da L. 100;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente articolo 6 che della famiglia stessa facciano parte almeno 7 figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare.

Art. 9.

L'assunzione in servizio dei vincitori, nonchè l'attribuzione della relativa paga ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sarà disposta con decreto ministeriale, da sottoporsi alla regisrazione della Corte dei conti.

Art. 10.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1961

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1961
Registro n. 27 *Difesa-Esercito, foglio n.* 86. — PASCARELLA

ALLEGATO *A*

4ª OFFICINA RIPARAZIONI AUTOMOBILISTICHE - VERONA

2ª *Categoria - operai qualificati*

Eletricista elettrauto (operaio)	posti n. 2
Montatore motorista (operaio)	» » 3
	—
Totale dei posti per la 4ª Officina riparazioni automobilistiche - Verona	posti n. 5

5ª OFFICINA RIPARAZIONI AUTOMOBILISTICHE - TREVISO

2ª *Categoria - operai qualificati*

Montatore aggiustatore (operaio) posti n. 6
Battitore di lamiera (operaio) . » » 2
Verniciatore (operaio) » » 2

Totale dei posti per la 5ª Officina riparazioni automobilistiche - Treviso . posti n. 10

POLVERIFICIO ESERCITO - FONTANA LIRI

1ª *Categoria - operai specializzati*

Esplosivista (specialista) posti n. 8

2ª *Categoria - operai qualificati*

Elettromeccanico (operaio) posti n. 2

Totale dei posti nelle varie categorie per il Polverificio Esercito - Fontana Liri posti n. 10

(173)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Aversa (Caserta).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 7 settembre 1961 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Aversa;

Visto il decreto ministeriale in data 11 dicembre 1961, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Aversa, nell'ordine appresso indicato:

1. Bitetti dott. Giuseppe . punti 82,29 su 132
2. Nobile Cosimo . » 81,50 »
3. Mangano dott. Gaetano . » 80,81 »
4. Di Santo dott. Angelo . » 80 — »
5. Caporusso dott. Domenico . » 78,21 »
6. Schinco dott. Emilio » 78,14 »
7. Pelosi dott. Luigi . » 77,68 »
8. Milella dott. Michele » 77,22 »
9. Cantanna dott. Pietro . » 76,29 »
10. Graziani dott. Marcello » 75,52 »
11. Varone dott. Giuseppe . » 74,96 »
12. Farzati Ernesto » 74,78 »
13. Sardella dott. Pasquale » 74,73 »
14. Mennini dott. Aldo » 74,68 »
15. Assenza dott. Salvatore » 74,52 »
16. Di Pietro dott. Alfio » 74,27 »
17. Di Filippo dott. Costanzo . » 74,03 »
18. Russo Luccarelli Archita, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 78 . » 74,02 »
19. Conte dott. Egidio » 74,02 »
20. Curcio dott. Antonio » 73,77 »
21. Castellaneta dott. Francesco » 73,72 »
22. Costanzo dott. Giuseppe » 73,45 »
23. Carrara dott. Settimio » 73,37 »
24. Zito dott. Francesco » 73,20 »
25. Caimmi dott. Luigi » 73,10 »
26. Monaco dott. Settimio . » 72,96 »
27. Baventore dott. Francesco . » 72,55 »
28. Tarabini dott. Lodovico » 71,95 »
29. Colonna Giovanni, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748 . » 71,50 »
30. Fiorica dott. Alfonso » 71,50 »
31. Pieschi dott. Antonio . punti 70,95 su 132
32. Guerrieri dott. Domenico . . » 70,87 »
33. Lombardi dott. Antonio . » 70,81 »
34. Cassano dott. Pasquale . . » 70,80 »
35. Lauro dott. Ettore . . . » 70,70 »
36. Bellizzi dott. Francesco . » 70,68 »
37. Augeri dott. Giuseppe . » 70,37 »
38. Loiacono dott. Domenico . » 70 — »
39. Buttacavoli Antonio . . » 69,43 »
40. Calvano Carlo . . » 68,58 »
41. Ferrigni dott. Giovanni . » 67,50 »
42. Pizzurro dott. Carlo . . » 67,18 »
43. Vaccarella dott. Giuseppe . . . » 64,08 »
44. Bergamini dott. Menelao . . . » 63,50 »
45. Di Pietrantonio Saverio . . . » 63,18 »
46. Romeo Attilio . . . . » 63,16 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1962

p. *Il Ministro*: BISORI

(553)

Diario delle prove scritte del concorso per esami per il conferimento di duecentocinquantasei posti di assistente di polizia di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

Si avvisano le interessate che le prove scritte del concorso per esami a duecentocinquantasei posti di assistente di polizia di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile, indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 26 giugno 1961, avranno luogo in Roma, presso la Scuola ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza, via Guido Reni n. 23, nei giorni 19 e 20 febbraio 1962, con inizio alle ore otto.

(583)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso di rettifica

Nel diario delle prove scritte del concorso indetto dal Ministero dei trasporti in data 10 maggio 1961, a settantacinque posti di capo tecnico in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 10 gennaio 1962, alla pagina 133, prima colonna, nella penultima riga, ove è detto « ... e 10 febbraio 1961 ... », leggasi « ... e 10 febbraio 1962 ... ».

(597)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 64 med. in data 11 marzo 1961, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1960;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici e delle Amministrazioni comunali interessate;

Visto l'art. 44 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 845, sul decentramento dei servizi dell'Amministrazione sanitaria;

Vista la legge 13 novembre 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1960, è costituita come appresso:

Presidente:
Maltese dott. Luigi, vice prefetto.

Componenti:
Lombardi dott. Michele, ispettore generale medico;
Angelino prof. dott. Pier Federico, docente in patologia medica, primario medico dell'Ospedale civile di Santa Croce di Cuneo;
Barberis prof. dott. Leandro Ugo, docente in patologia chirurgica, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Mondovì.
Torreri dott. Tancredi, medico condotto.

Segretario:
Giovannitti dott. Aldo, direttore di Sezione della prefettura di Cuneo.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e avrà la sua sede in Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nel l'albo dell'Ufficio del medico provinciale.

Cuneo, addì 19 gennaio 1962

Il medico provinciale: LOMBARDI

(525)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Venezia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero del 18 settembre 1961, con il quale è stato bandito pubblico concorso per esami e titoli per il conferimento del posto di ufficiale sanitario di Portogruaro vacante al 30 novembre 1960;
Viste le designazioni fatte dall'Ordine dei medici della Provincia;
Visto l'art. 8 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visti gli articoli 34 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario di Portogruaro è costituita come segue:

Presidente:
Ronca dott. Aurelio, vice prefetto.

Componenti:
Canalis prof. Antonino, medico provinciale;
Vendramini prof. Renzo, docente in igiene;
Avogaro prof. Pietro, docente in patologia medica;
Beatrice dott. Lorenzo, ufficiale sanitario di San Donà di Piave.

Segretario:
Lombardo dott. Guido, consigliere di prefettura.

La Commissione non inizierà i suoi lavori prima di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà la sua sede in Venezia.

Il presente decreto sarà inoltre pubblicato sul Foglio annunzi legali della Provincia e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Venezia e del comune di Portogruaro.

Venezia, addì 15 gennaio 1962

Il medico provinciale: CANALIS

(524)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3240 del 19 giugno 1961, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1960;
Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. prof. Pietro Stefanutti, componente della suddetta Commissione, perchè deceduto;
Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. prof. Giuseppe Lonero è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1960, in sostituzione del deceduto dott. prof. Pietro Stefanutti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale.

Foggia, addì 16 gennaio 1962

Il medico provinciale: RAMELI

(547)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.